

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ATTIS

Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale

Presentata il 21 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La figura professionale del sociologo oggi, come mai prima, appare di rilevanza strategica, soprattutto se si prendono come riferimento gli obiettivi indicati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volti a sollecitare l'Italia a intraprendere la strada del superamento degli impatti negativi che le criticità sociali hanno determinato sul contesto economico ed ambientale, con refluenze sulla stessa coesione sociale. La coesione sociale, peraltro, è una categoria concettuale di ispirazione tipicamente sociologica (adottata inizialmente da uno dei padri della sociologia, Émile Durkheim) che, com'è noto, è indicata dall'Unione europea come un obiettivo prioritario al quale tutte le politiche pubbliche devono orientarsi. È necessario, dunque, effettuare un cambio di rotta richiamando la responsabilità di progettare interventi condivisi che tengano conto del principio universale della tutela e della promozione del bene pub-

blico, valore che già i filosofi antichi ponevano come impegno della politica per favorire l'interesse generale dei cittadini e il benessere della comunità tutta.

Tuttavia, il segno più evidente delle difficoltà ad integrare questa professione nel sistema Paese è il travagliato percorso, che dura da ben 32 anni, dei progetti di legge di istituzione dell'albo professionale, percorso che ha fatto il primo passo nel 1992, durante l'XI legislatura, seguita da altrettante iniziative prese nelle legislature XII, XIII, XIV e XVI, che ha avuto sempre, come denominatore comune, il largo consenso di tutte le forze dell'arco costituzionale che ne hanno sottoscritto i testi.

Con le presenti osservazioni, la riproposizione dell'iniziativa di istituire l'albo professionale dei sociologi tiene conto anche delle direttive europee in materia di regolamentazione delle professioni. Inoltre, in piena sintonia con le raccomandazioni presenti nella direttiva (UE) 2018/958 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, non vuole e non può essere un mero strumento di tutela di interessi particolari di una categoria professionale. Al contrario, l'albo professionale dei sociologi intende offrire al sistema Paese una risorsa professionale – formata nel sistema universitario, ma ancora largamente sottoutilizzata – che, con competenze certificate, possa estendere il proprio apporto professionale in tutti quegli ambiti che possono determinare il rafforzamento delle capacità di governo delle crescenti criticità sociali che rappresentano le attuali e future sfide della contemporaneità.

Sono plurali gli ambiti pubblici e privati nei quali il sociologo può operare professionalmente, se non fosse che a tutt'oggi, nonostante il dispositivo della norma UNI n. 11695: «Attività non regolamentate – Sociologo, requisiti di conoscenza abilità e competenza» – approvata il 14 novembre 2017 ed entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 30 novembre dello stesso 2017 –, tale figura professionale è dipendente dalle mutevoli e altalenanti sensibilità degli amministratori locali che, non avendo avuto mai un appiglio normativo che indicasse loro un vincolo per l'acquisizione delle competenze del sociologo, soprattutto nell'area delle politiche sociali (da sempre anello debole del *welfare* nazionale), hanno avallato l'utilizzo delle prestazioni lavorative del sociologo in modo

episodico ed occasionale, benché con risultati di grande valore. In molti casi (se non in tutti) anche senza la redazione di un atto amministrativo che circoscrivesse gli elementi di diritto e di fatto, pertinenti e rilevanti, volti al riconoscimento dello specifico ruolo del sociologo all'interno dei processi lavorativi e professionali.

Tale sistema, oltre a introdurre elementi di confusione che continuano ad alimentare gravi dubbi interpretativi in merito al riconoscimento degli spazi operativi propri della professione sociologica, a causa di sovrapposizioni di competenze tra professionisti chiamati a svolgere compiti e funzioni simili, merita di essere «traghettato» in un albo professionale, quale impianto normativo legittimato a formalizzare, a tutti i livelli, un'architettura organizzativa di rappresentanza professionale che tuteli coloro che sono in possesso delle idoneità riconosciute e certificate.

L'albo professionale è il «registro pubblico» che, chiarendo i requisiti di conoscenza, abilità e competenza e fornendo garanzie a tutti coloro che interagiscono con i professionisti sociologi, restituisce dignità alla professione sociologica, la valorizza e ne rafforza l'identità. Stimola, inoltre, le associazioni professionali maggiormente rappresentative e accreditate, in campo nazionale ed internazionale, ad implementare attività formative di promozione dei percorsi di certificazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizione della figura professionale di sociologo)

1. Il sociologo è il professionista che, munito di specifica formazione, autonomamente o in raccordo con altre figure professionali, svolge un'attività che si realizza attraverso lo studio, l'osservazione, la ricerca, la rilevazione e l'analisi delle dinamiche sociali relative ai soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali, nonché relative a fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali e a quanto afferisce ai processi di ordine e mutamento sociale, e ne interpreta il manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza e mutamento, attraverso la costruzione e l'utilizzo di specifici indicatori e di modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario livello di generalizzabilità e applicabilità.

2. La professione di sociologo include le attività di analisi, ricerca, sperimentazione, pianificazione, programmazione, progettazione, organizzazione, coordinamento, valutazione, formazione, didattica, consulenza, mediazione, regolazione e risoluzione dei conflitti.

3. Le attività oggetto della professione di sociologo si fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione, all'analisi, alla valutazione empirica e all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni, nonché all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui modelli organizzativi e di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della società nel suo complesso o di suoi segmenti.

4. Il sociologo:

a) ricostruisce nessi causali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti, quali innovazioni, riforme, politiche e interventi, nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;

b) progetta e rende operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto di ricerca, nonché dell'attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita degli attori che in esse operano;

c) affronta i problemi del disagio personale, sociale e relazionale.

5. In particolare il sociologo:

a) esercita le competenze professionali in materia sociosanitaria indicate dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

b) esercita le competenze professionali indicate dalla norma UNI 11695:2017 «Attività professionali non regolamentate – Sociologo – requisiti di conoscenza, abilità e competenza».

6. Sono altresì competenze del sociologo quelle esercitate al di fuori di specifici ambiti normativi. Rientrano tra le attività del sociologo, ai sensi della citata norma UNI 11695:2017:

a) le competenze esercitate negli ambiti organizzativi del *front e back office*, nei quali si determina l'efficacia del contatto e dell'incontro tra utenti e organizzazione;

b) le indagini sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della totalità della società o di suoi segmenti;

c) le ricerche di mercato e le analisi di settore per le organizzazioni e le aziende dei diversi settori produttivi;

d) la progettazione di programmi educativi, la definizione di politiche scolasti-

che, le indagini e le analisi sulla dispersione scolastica, sulle disuguaglianze educative, nonché le indagini volte all'ascolto dei bisogni della comunità studentesca e di quella educante, l'analisi dei contesti sociali e territoriali che determinano vincoli e opportunità per gli studenti e per l'integrazione della scuola nelle comunità locali;

e) l'analisi dei tessuti produttivi al fine di favorire l'armonizzazione delle politiche del lavoro con quelle della formazione professionale e di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) l'analisi dell'organizzazione del lavoro e del suo impatto sulla salute, sulla produttività e sulla qualità della vita nelle unità produttive, anche in relazione all'introduzione delle nuove tecnologie;

g) le pratiche di progettazione partecipativa a supporto dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana, territoriale e ambientale;

h) le valutazioni di impatto della regolazione delle strutture e dei servizi pubblici;

i) l'attuazione delle politiche migratorie con riferimento alle politiche di regolazione degli ingressi, anche a fini di asilo, e alle politiche per l'integrazione degli immigrati nei contesti locali e nazionale;

l) l'elaborazione e l'attuazione dei piani di protezione civile, avendo a riferimento le esperienze applicative discendenti dagli studi di sociologia applicata alle catastrofi.

7. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono in possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della citata norma UNI 11695:2017. I soggetti di cui al presente comma sono iscritti, a istanza, nell'albo di cui all'articolo 6.

8. Nella prassi professionale le competenze tecnico-scientifiche del sociologo non possono essere sindacate da autorità non competenti nella materia.

Art. 2.

(Profili professionali)

1. Nell'ambito della professione di sociologo, sono individuati i seguenti profili professionali:

a) sociologo di base: figura professionale che svolge, con un parziale grado di autonomia e responsabilità, attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale, anche in collaborazione con altre figure professionali;

b) sociologo specialista: figura professionale che svolge, in autonomia e con responsabilità, attività di ricerca, di progettazione, di valutazione degli interventi posti in essere e di intervento sociale sulla base delle esigenze e delle aspettative dell'interlocutore o committente a seguito di apposito incarico, nonché il trasferimento del sapere sociologico.

Art. 3.

(Requisiti formativi generali del sociologo)

1. Il sociologo deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale, le tecniche di elaborazione qualitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale, nonché una formazione empirica che gli consenta di utilizzare efficacemente le suddette conoscenze nei diversi ambiti di ricerca e di intervento sociale e lavorativo.

2. Il *curriculum* formativo del sociologo deve comprendere le principali specializzazioni sociologiche o della ricerca sociale e può includere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.

Art. 4.

(Sociologo di base)

1. Il sociologo di base deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea triennale in sociologia (L-40) o in scienze sociologiche (L-36);

b) laurea quadriennale in sociologia del vecchio ordinamento;

c) laurea quadriennale in scienze politiche a indirizzo politico-sociale del vecchio ordinamento.

Art. 5.

(Sociologo specialista)

1. Il sociologo specialista deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM-88);

b) laurea specialistica in sociologia (89/S);

c) laurea quadriennale in sociologia del vecchio ordinamento;

d) laurea quadriennale in scienze politiche a indirizzo politico-sociale del vecchio ordinamento;

e) dottorato di ricerca in sociologia;

f) laurea triennale in sociologia (L-40) seguita da *master* di primo livello nell'area delle discipline sociologiche ed esperienza professionale almeno triennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste per il sociologo specialista;

g) laurea triennale in sociologia (L-40) e attività professionale almeno quinquennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste per il sociologo specialista.

Art. 6.

(Albo professionale ed esercizio della professione)

1. È istituito l'albo dei sociologi, di seguito denominato « albo ».

2. Nell'albo sono istituite le sezioni A e B cui sono iscritti, rispettivamente, i sociologi di base e i sociologi specialisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in possesso dei titoli previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 5.

3. Gli iscritti all'albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale. In caso di violazione del segreto professionale, si applica l'articolo 622 del codice penale.

CAPO II

ORDINE DEI SOCIOLOGI

Art. 7.

(Istituzione dell'ordine dei sociologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi, di seguito denominato « ordine », strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 8.

(Organi dell'ordine)

1. Sono organi dell'ordine regionale o provinciale: il Consiglio dell'ordine, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l'assemblea composta dagli iscritti all'albo.

Art. 9.

(Composizione del Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo sono in numero non superiore a cento, da sette membri se gli iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove membri se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da quindici membri se gli iscritti sono in numero superiore a millecinquecento.

2. I componenti del Consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.

3. Il Consiglio dell'ordine dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati.

Possono essere eletti componenti del Consiglio dell'ordine i soggetti iscritti all'albo da almeno dieci anni, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 23, comma 5.

Art. 10.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

f) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero della giustizia e al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio stesso;

g) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

h) adotta i provvedimenti disciplinari;

i) dichiara la decadenza dei consiglieri;

l) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'albo, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del

procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;

m) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine e al Consiglio nazionale di cui all'articolo 14;

n) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

o) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art. 11.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale di cui all'articolo 14, dispone lo scioglimento del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale:

a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;

b) qualora il Consiglio dell'ordine non sia in grado di funzionare per comprovate responsabilità, valutate dal Ministero della giustizia;

c) in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;

d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ordine, previa revisione dell'albo.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due

membri e non più di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre disposizioni. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni riguardanti gli iscritti.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio dell'ordine e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti e autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.

4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, all'emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.

Art. 13.

(Assemblea)

1. L'assemblea è convocata dal presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, esclusi gli astenuti.

3. L'assemblea è convocata:

a) per l'elezione del Consiglio dell'ordine, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;

b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il Consiglio dell'ordine o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.

Art. 14.

(Consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi, di seguito denominato « Consiglio nazionale », è composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali.

2. Il Consiglio nazionale è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati.

Art. 15.

(Organi del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

2. Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza del Consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre disposizioni, convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 16.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, in aggiunta a quelle demandategli da altre disposizioni, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione di sociologo;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dell'ordine regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime parere sull'istituzione di nuovi Consigli dell'ordine, sullo scioglimento dei Consigli dell'ordine e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;

e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'albo, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;

f) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei Consigli stessi;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del Ministro della giustizia;

h) predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite *referendum* e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo e alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste adeguate forme di

rappresentanza dei committenti, dei clienti e degli utenti;

i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale e il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.

2. Le decisioni del Consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla data di adozione, agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui alla lettera *f)* del comma 1, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero della giustizia.

Art. 17.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

1. L'ordine dei sociologi è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro della giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

2. Il Ministro della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di sociologo. A tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso.

CAPO III

ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO

Art. 18.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che comportano la radiazione dall'albo.

Art. 19.

(Divieto di iscrizione in più albi)

1. Non è consentita l'iscrizione in più albi regionali o provinciali dei sociologi.

Art. 20.

(Cancellazione dall'albo e sospensione per morosità)

1. Il Consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 5.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), può essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.

4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reinscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.

Art. 21.

(Comunicazione delle deliberazioni)

1. Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o

reiscrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero della giustizia.

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22.

(Sanzioni disciplinari)

1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento, comunicato con lettera del presidente del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla;

b) la censura, comunicata con deliberazione del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

3. Per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, l'interessato, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, può chiedere di essere audito dall'organo competente a comminare la sanzione.

4. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l).

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è consentita l'iscrizione all'albo, previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3:

a) dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o straniere purché appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea o a uno Stato con il quale esistono condizioni di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli assistenti universitari del ruolo a esaurimento in discipline sociologiche;

b) dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei laureati in sociologia o in scienze politiche a indirizzo politico-sociale o sociologico del vecchio ordinamento, che possano dimostrare di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali cui all'articolo 3 presso enti o istituzioni pubbliche o private o che siano stati assunti dagli stessi con la qualifica di sociologo.

3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, della giustizia, della

salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24, il commissario di cui al comma 1 del presente articolo indice le elezioni per i Consigli dell'ordine regionali e provinciali. A tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.

5. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'elezione dei componenti del Consiglio dell'ordine anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.

Art. 24.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a) le modalità di elezione del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;

b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che, qualora il numero dei membri del Consiglio da sostituire superi la metà più uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero Consiglio;

c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;

d) la fusione di più ordini e l'istituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;

e) il *quorum* per la validità delle riunioni del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale, nonché del Consiglio nazionale, prevedendo a tale fine la presenza della metà più uno dei componenti;

f) i criteri per la validità delle deliberazioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione più favorevole all'incolpato;

g) i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13;

h) le modalità di elezione del Consiglio nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;

i) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo, nonché le ipotesi e le modalità di reinscrizione all'albo;

l) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;

m) i ricorsi contro le decisioni del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e reinscrizione all'albo, nonché in materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale.

Art. 25.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo si provvede attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



19PDL0112340